Automobile Club d'Italia
SPORT

DEF. 7/22

REG. 26/22

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza n. 25/22

Il Tribunale Federale, composto dai sig/nori:

Pres. Camillo TATOZZI (Presidente),

Cons. Claudio GUERRINI (componente),

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 20 settembre 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati:

-Fabio DELLA GRANA (licenza Ufficiale di gara nr 486573 e nr 384659, nonché di Ufficiale di gara K nr 489924 e di concorrente/conduttore nr 393768) quale responsabile legale della RALLY CLUB EUROPA VR ASD (di seguito, ASD EUROPA);

Otello BETTIN (licenza di Ufficiale di gara nr 21909 e di concorrente/conduttore nr 446256), in qualità di referente della ASD EUROPA;

-VALPOLICELLA RALLY CLUB ASD (di seguito, ASD VALPOLICELLA), licenza di Organizzatore nr 65079, nella persona di Claudio GUARDINI; responsabile legale;

-SCUDERIA TRENTINA (licenza di Organizzatore nr 16336), nella persona di Giuseppe GHEZZI, responsabile legale;

-AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA (licenza Organizzatore16078), nella persona di Aldo BONOMI, responsabile legale

FATTO

Con provvedimento nr 7/22, datato 8 marzo 2022, rimesso a questo Tribunale in data 21 giugno 2022, la Procura Federale deferiva i licenziati di cui sopra, tutti indistintamente, per la violazione, a diverso titolo, degli artt. 6 e7 del Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, RSN) con riferimento all'Appendice 1, art.A9, richiedendo l'applicazione della pena dell'ammenda di euro 1.000, con riguardo al licenziato DELLA GRANA, in esito all'art.227.3, RSN, e dell'ammonizione con diffida, ex art. 227.9 stesso RSN, in rapporto agli altri licenziati.

In merito, la vicenda e la conseguente attività istruttoria possono essere sintetizzate come segue. Il provvedimento della Procura muove da una richiesta di deferimento avanzata dal Consiglio Direttivo del Gruppo Ufficiali di Gara (GUG) originata dal contenuto di una dichiarazione sottoscritta da tre Ufficiali di gara (Tiziano PROVENZANO, Alfio MIRONE, Mauro ALLEGRETTI), dichiarazione

con la quale i predetti lamentavano che la ASD EUROPA aveva comunicato la presenza degli stessi in occasione di 4 individuate gare (3° Rally Valpolicella. 17° Rally Benacus, 50° Rally Trofeo Vallecamonica, 70° Trento Bondone), gare alle quali, invece, gli esponenti sostenevano di non aver partecipato

Al riguardo, Procura federale, a seguito dell'esperita istruttoria, ha posto in risalto l'impossibilità di una formale conferma o meno dell'assunto degli esponenti a motivo della mancanza di idonea, comprovante documentazione utilizzabile ai fini specifici; effetto quest'ultimo, chiarisce la Procura, originato dalla circostanza che il disposto dell'art. 158 del RSN non prevede l'obbligo di inserimento, nei carteggi di chiusura delle competizioni, degli elenchi degli ufficiali di gara; dal che la non verificabilità accertata della presenza o meno dei segnalanti nelle competizioni dagli stessi individuate

Nel contempo, tuttavia, l'analisi del vasto e articolato carteggio acquisito, ha consentito alla Procura di rilevare la sussistenza, obbiettivamene emergente e convalidata dagli atti, di collegamenti e rapporti diretti intercorrenti tra gli enti deferiti e la ASD EUROPA, associazione non autorizzata; contatti e rapporti avviati nella prospettiva di disporre, in vista dell'impiego in competizione, di ufficiali di gara che, individuati dall'ente richiesto (la ASD EUROPA) e, dallo stesso, segnalati all'organizzatore, sarebbero stati, poi, collocati in gara per l'espletamento della specifica funzione.

Tale procedura è documentalmente emergente da specifici documenti, allegati al fascicolo istruttorio, attinenti , in particolare, il 3° Rally della Valpolicella (Organizzatore, Valpolicella Rally Group), il 50° Trofeo Vallecamonica (Organizzatore, Automobile Club Brescia), e la 70° Trento Bondone (Organizzatore, ASD Scuderia Trentina). In ognuna di dette manifestazioni risulta comprovato il rapporto tra la ASD EUROPA e gli enti organizzatori' e, cioè, tra una associazione non autorizzata, riconducibile, peraltro a soggetto licenziato (il DALLA GRANA) ufficiale di gara – assistito da altro licenziato (il BETTIN) anch'egli ufficiale di gara -, da un lato, e dall'altro lato, soggetti sportivi (enti organizzatori, titolari di licenza sportiva) e , quindi, soggetti, questi ultimi come i predetti ufficiali di gara, sottoposti alla singolare, autonoma disciplina dello Sport che impone, ad ognuno, il rispetto partecipato ed incondizionato di principi specifici, principi quali la lealtà, la correttezza, l'onore, ragioni a prevalente contenuto etico, che la normativa, distinguendosi, tutela anche mediante sanzioni proprie. Lungo questa logica ed in questo singolare contesto, vanno valutate le azioni dei deferiti, una volta verificata la corrispondenza, o meno, dei loro comportamenti, alle prescrizioni ed alle volontà che reggono il sistema.

DIRITTO

All'odierno dibattimento, hanno preso parte Otello BETTIN, più compiutamente sopra individuato, e l'Avvocato Marco Giuseppe BARONCINI, in difesa del deferito Aldo BONOMI; gli intervenuti hanno, il primo, sottolineato la propria buona fede nell' esercizio dell'attività che considerava legittima, il secondo, rappresentato che non è dato rinvenire nel RSN alcuna prescrizione che faccia obbligo ai licenziati di verificare la correttezza di assetto dei referenti, da cui, in mancanza di prescrizioni, la non sussistenza dell'incolpazione. Lungo la stessa linea, in sede di memorie difensive, si sono manifestati i responsabili legali degli enti deferiti, i quali, quindi, hanno negato responsabilità specifiche proprie, ribadendo, comunque, l'assoluta buona fede nella vicenda, testimoniata dall'aver, in ogni caso, appurato, preventivamente, la regolarità, funzionale ed operativa, degli ufficiali di gara. Nel dibattimento, la Procura ha ripreso il proprio assunto, confermando le proposte di incolpazione e di sanzione avanzate.

Ciò premesso, va evidenziato che, come posto in risalto dall'istruttoria, la ASD EUROPA ha operato senza alcuna autorizzazione, profilo, quest'ultimo, tanto essenziale quanto palesemente sancito dalla disciplina (vgs RSN, Appendice 1, A9, che dettaglia anche i requisiti minimi ai fini autorizzativi - A9.10-) e ciò per comprensibili ragioni di garanzia e salvaguardia del sistema nei suoi assetti funzionali e strutturali; in tali condizioni di irregolarità, l'associazione ASD EUROPA , come è risultato, è stata gestita sotto la responsabilità di un licenziato, ufficiale di gara, il DALLA GRANA, assistito da altro licenziato , semplice coadiutore il BETTIN; di qui le incolpazioni proposte dalla Procura nei riguardi dei due soggetti, uno dei quali il DALLA GRANA, per la carica presidenziale rivestita , è segnalato, condivisibilmente, per una sanzione più elevata (ammonizione con diffida il BETTIN, ammenda per 1.000 euro, il DALLA GRANA).

Ma la mancata, malgrado l'obbligo, autorizzazione rileva anche nei confronti dei tre Enti organizzatori, innanzi individuati. Detti licenziati, infatti, si sono rivolti alla più volte ripetuta ASD EUROPA nonostante la irregolarità di assetto autorizzativo della stessa, ignorando la prescrizione dell'art 203 del RSN il quale sancisce che la designazione, e la scelta, degli ufficiali di gara da parte degli organizzatori """ deve essere fatta in base... alle associazioni riconosciute ..."""" quando non effettuata in attuazione di altri criteri - specificati nella disposizione - criteri che, tuttavia, nella fattispecie in esame non sono stati adottati. Risulta evidente, quindi, l'erroneità di comportamento, comune ai tre enti deferiti, i quali avrebbero dovuto preliminarmente sincerarsi della regolarità di assetto della ASD EUROPA, regolarità e completezza autorizzativa che la disciplina richiede all'associazione, a nulla valendo l'eventuale circostanza che la verifica, se del caso positiva, abbia riguardato singolarmente i distinti ufficiali di gara. Né, d'altro canto, può assumere valore dirimente

la considerazione che in nessuna parte della normativa si fa obbligo ai licenziati di accertarsi della regolarità dei referenti; e ciò, in primo luogo in forza della richiamata prescrizione che stabilisce l'obbligo di attingimento alle "associazioni riconosciute", riconoscimento che, evidentemente, non può essere lasciato al caso, ma spuntato; e poi, in quanto, a ragione del 4° comma dell'art .6 del RSN, in ogni caso i licenziati

"sono responsabili…dei comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto - ancorchè non titolare di licenza sportiva - quando questi comportamenti… siano volti all'esercizio della propria attività sportiva automobilistica…" .

Il tutto, peraltro, in un contesto nel quale, come detto, ogni licenziato è tenuto a comportamenti retti, responsabili, leali; comportamenti che impongono una partecipazione attenta e proattiva al sistema, tale da fornire una interpretazione della normativa ed una applicazione di essa funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali-

Per queste ragioni, il Tribunale, condividendo la rappresentazione dei fatti e la valutazione degli stessi in termini di incolpazione dei singoli soggetti e di correlate sanzioni, quali formulate dalla Procura, ritiene i licenziati Fabio DELLA GRANA, Otello BETTIN, Claudio GUARDINI, quale rappresentante legale della Valpolicella Rally Group; Giuseppe GHEZZI, quale rappresentante legale della Scuderia Trentina, Aldo BONOMI, quale rappresentante legale dell'Automobile Club di Brescia, responsabili delle violazioni loro ascritte

PQM

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Valpolicella Rally Club ASD (licenza organizzatore 65079) in persona del l.r. Guardini Claudio, la Scuderia Trentina (licenza organizzatore 16336), in persola del l.r. Ghezzi Giuseppe e l'Automobile Club Brescia (licenza 16078) in persola del l.r. Aldo Bonomi responsabili delle incolpazioni loro ascritte ed applica loro l'applicazione della ammonizione con diffida;

dichiara i licenziati Della Grana Fabio (licenza Uff.di Gara 486573, 384659, Ufficiale di Gara K 489924, licenza Conc/cond 393768); Bettin Otello (licenza Ufficiale di Gara 21909, licenza Conc/Cond 446256) responsabili delle incolpazioni loro ascritte e gli applica la sanzione dell'ammenda di € 260,00.

Deciso in videoconferenza, il 20 settembre 2022

IL COMPONENTE ESTENSORE
Gen. Ugo MARCHETTI

IL PRESIDENTE
Pres. Camillo TATOZZI